

ALLEGATO B)

SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI CITTADINI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE SGATE (BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA, GAS E IDRICO)

Art. 1 OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di gestione delle istanze presentate dai cittadini nell'ambito del sistema di agevolazioni sulle tariffe energetiche - SGATE (bonus sociali energia elettrica, gas naturale e acqua) presentate dagli utenti domestici disagiati residenti nel COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO.

Art. 2 FINALITA'

1. Il rapporto istituito con la presente convenzione ha la finalità di agevolare i cittadini residenti nel COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO nell'accesso alle agevolazioni nazionali sulla spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale e acqua (cd. bonus sociale energia elettrica, bonus gas e bonus idrico).

Art. 3 DESTINATARI DEI BENEFICI

1. Destinatari del Bonus sociale energia elettrica sono tutti i residenti nel COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO, in possesso dei seguenti requisiti:

a. Bonus sociale energia elettrica per disagio economico:

- essere clienti intestatari di una fornitura elettrica ad uso domestico nell'abitazione
- I.S.E.E. con valore fino ad € 8.107,5.- per la generalità degli aventi diritto, con valore fino a € 20.000,00 per i nuclei familiari con 4 e più figli a carico.

b. Bonus sociale energia elettrica per disagio fisico:

1. essere clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

2. Destinatari del Bonus Gas sono tutti i residenti nel COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO nell'abitazione di residenza, in condizioni di disagio economico sociale clienti domestici che utilizzano gas naturale distribuito a rete, con un contratto di fornitura diretto o impianto condominiale, in possesso dei seguenti requisiti:

- per la generalità degli aventi diritto, I.S.E.E. con valore fino a € 8.107,5;
- per i nuclei familiari con 4 e più figli a carico, I.S.E.E. con valore fino a € 20.000,00.-.

3. Destinatari del Bonus Idrico sono tutti i residenti nel COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO, nell'abitazione di residenza, in condizioni di disagio economico sociale clienti domestici

direttamente titolari di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico o indirettamente tramite un'utenza condominiale, in possesso dei seguenti requisiti:

- per la generalità degli aventi diritto, I.S.E.E. con valore fino a € 8.107,5;
- per i nuclei familiari con 4 e più figli a carico, I.S.E.E. con valore fino a € 20.000,00

Art. 4 SEDI DI SERVIZIO

1. L'attività di gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e di acqua, da parte del C.A.F. sarà realizzata presso sedi proprie, ubicate nel territorio comunale e rese note al COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

2. Il C.A.F. comunicherà altresì al COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO, prima dell'inizio dell'espletamento delle attività oggetto della convenzione, l'elenco delle sedi C.A.F. presenti sul territorio comunale, le giornate e gli orari di ricevimento del pubblico con i relativi recapiti telefonici.

Art. 5 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. L'attività di gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e di acqua, da parte del C.A.F. viene assicurata presso i propri uffici, mediante raccolta ed elaborazione dati in loco.

2. Le attività devono essere espletate a cura del C.A.F. attraverso i propri uffici e la propria organizzazione e non possono essere oggetto neppure in parte di subappalto o di delega ad altri C.A.F..

Art. 6 OBBLIGHI DEL C.A.F.

1. Il C.A.F. si impegna allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione assicurando di effettuare i seguenti servizi:

a. l'assistenza al cittadino nella compilazione dei moduli di istanza per l'ammissione (o il rinnovo) al regime di compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica, e/o gas naturale e/o acqua, mediante utilizzo dei modelli predisposti dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) ;

b. il controllo della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;

c. la verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi:

BONUS ENERGIA ELETTRICA e GAS

- fornitura per uso domestico;

- intestatario dell'istanza corrispondente all'intestatario di contratto di fornitura elettrica (nel caso di disagio economico) ;

- validità e limiti dell'attestazione I.S.E.E. (nel caso di disagio economico);

- presenza di tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema SGATE;
- requisiti di ammissibilità nel caso di disagio fisico;

BONUS GAS:

- fornitura individuale per uso domestico diretta o centralizzata di gas metano distribuito a rete;
- intestatario dell'istanza corrispondente all'intestatario della fornitura, - validità e limiti dell'attestazione I.S.E.E.;
- presenza di tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema SGATE;

BONUS IDRICO

- fornitura per il servizio di acquedotto per uso domestico residenziale diretta o indiretta intestata ad un'utenza condominiale;
- intestatario dell'istanza corrispondente all'intestatario della fornitura diretta del servizio di acquedotto;
- validità e limiti dell'attestazione I.S.E.E.;
- presenza di tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema SGATE;

d. l'inserimento di tutti i dati nel sistema SGATE secondo la procedura informatica prevista;

e. la trasmissione dei dati delle istanze raccolte alla piattaforma SGATE, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione delle stesse;

f. il rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza ovvero della copia fotostatica della domanda presentata;

g. l'assistenza e supporto al cittadino nel caso di problemi sull'iter della pratica o di rigetto della stessa.

2. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità e non siano necessarie modifiche dei dati inseriti, il C.A.F. è tenuto ad accettarla per la presentazione della domanda per l'ottenimento dei bonus sociali in argomento ed in nessun caso potrà condizionare l'inserimento della domanda di ammissione ai benefici alla predisposizione di una nuova attestazione I.S.E.E..

3. Il C.A.F. non può richiedere alcun corrispettivo all'utenza per i servizi oggetto della presente convenzione.

4. Il C.A.F. si impegna, altresì, a:

a. comunicare al COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO, entro il 5 di ogni mese, via pec il numero delle domande inserite nel sistema SGATE nel corso del mese precedente (divise tra "nuove domande" e "rinnovi" e tipologia) e ammesse provvisoriamente alla compensazione;

b. comunicare con tempestività al COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO qualsiasi variazione inerente la/le sede/i di svolgimento del servizio, le giornate o gli orari di ricevimento del pubblico.

5. I dati acquisiti per le istanze relative al bonus sociale energia elettrica per disagio economico, al bonus gas e al bonus idrico sono conservati dal C.A.F., in formato cartaceo e/o elettronico, per 2 (due) anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. I dati acquisiti per le istanze relative al bonus energia per disagio fisico sono conservati dal C.A.F., in formato cartaceo e/o elettronico, per 10 (dieci) anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

6. Al momento dell'acquisizione della dichiarazione, il C.A.F. informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati personali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE e al Comune per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il C.A.F. assume tutte le responsabilità che derivano dal Reg. U.E. 679/2016 in materia di trattamento dati personali effettuando detto trattamento in nome e per conto del Comune, in qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati, come meglio specificato nel successivo art.20.

Art. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il C.A.F. è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 9 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e il C.A.F. è unico responsabile del rispetto e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.

2. Il C.A.F. dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Art. 10 OBBLIGHI DEL CAF RELATIVI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il C.A.F. è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (cd. Codice generale), e dal Codice di Comportamento del Comune di Monte Sant'Angelo (cd. Codice speciale).

Art. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento di cui all'art. 10 che precede, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 12 OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO si impegna a diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa le sedi e gli orari di apertura al pubblico dei C.A.F. convenzionati, presso i quali sarà possibile attivare il bonus energia elettrica, bonus gas e idrico, e ad erogare il C.A.F. i corrispettivi di cui al successivo art. 13.

Art. 13 CORRISPETTIVI

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO corrisponderà i seguenti corrispettivi

– € 2,50 (IVA esclusa) per ognuna delle domande unificate in cui siano contemporaneamente presenti almeno due richieste di bonus;

– € 1,50 (IVA esclusa) per ciascuna nuova domanda disgiunta (cittadini che richiedono solo il bonus elettrico, solo il bonus gas o solo il bonus idrico) ,

2. Ai fini della determinazione del numero di domande, che rileva nella calcolo del corrispettivo, si terrà conto dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE. Saranno escluse dal novero delle domande prese in considerazione ai fini dell'applicazione del corrispettivo, le istanze annullate, revocate o rettificate a causa di errori del C.A.F., nonché le istanze inserite nella piattaforma SGATE oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione da parte dei richiedenti.

Art. 14 PAGAMENTI

1. Il corrispettivo di cui all'art. 13, sarà corrisposto previa emissione di fatture elettroniche - e trasmesse al COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO entro 30 giorni dal termine del periodo di riferimento fatturato;

Art. 15 ASSICURAZIONE

1. Il C.A.F. stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, arrecati agli utenti ovvero anche all'Amministrazione comunale, dai propri operatori nella gestione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Art. 16 DURATA

1. La presente convenzione avrà durata triennale e decorrerà dal _____ fino al 30/04/2022.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica, di durata non superiore a mesi 8 (otto), qualora alla scadenza naturale della presente collaborazione, il procedimento per l'eventuale nuovo affidamento dell'attività non fosse ancora concluso.

2. Qualora i benefici previsti nell'ambito del sistema di agevolazioni sulle tariffe energetiche – SGATE di cui al D. interministeriale del 28.12.2007 e alla L.2 del 28.01.2009, al D. Min. Salute 13.01.2011, al D. Min. Sviluppo Econ. 29.12.2016 e al D.P.C.M. 13.10.2016 venissero abrogati o modificati, il COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO si riserva la facoltà di rivedere i contenuti della presente convenzione o di risolvere anticipatamente il relativo rapporto.

Art. 17 INADEMPIMENTI E PENALITA'

1. Per i casi di accertato inadempimento contrattuale, di seguito elencati, saranno irrogate le seguenti penali:

I. subordinazione, della gestione della pratica per l'ammissione ai bonus sociali, alla predisposizione di nuova attestazione I.S.E.E. da parte del CAF (art. 6 comma 2), €100,00:

II. richiesta di corrispettivi all'utenza (art. 6 comma 3) €200,00;

III. mancato invio entro il giorno 5 di ogni mese del numero delle domande inserite nel sistema SGATE nel mese precedente e ammesse provvisoriamente alla compensazione (art. 6 comma 4 lettera a) €50,00;

IV. mancato rispetto della tempistica prevista per la fatturazione e l'invio della fattura elettronica (art. 14) €50,00 ;

V. ulteriori casi di esecuzione delle attività in difformità rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione: da € 50,00 a € 500,00 in rapporto al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato al COMUNE stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

Art. 18 RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di attivare unilateralmente la procedura per la risoluzione della convenzione, in qualunque momento, per uno dei seguenti motivi:

a) motivi gravi e urgenti di ordine pubblico o di pubblico interesse;

b) gravi e reiterati inadempimenti delle obbligazioni assunte, secondo quanto previsto dal presente atto, accertati in esito alle verifiche effettuate dall'amministrazione, in contraddittorio con il C.A.F., fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento dei danni conseguenti ai suddetti inadempimenti;

c) perdita da parte del C.A.F. dei requisiti minimi necessari per la gestione delle istanze presentate dai cittadini;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il C.A.F. purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di MONTE SANT'ANGELO o gravemente in contrasto con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale;

e) mancato o parziale risarcimento di eventuali danni;

- f) mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 10;
- g) inosservanza degli obblighi "tracciabilità dei pagamenti" di cui agli artt. 7 e 8;
- n) mancata stipula delle polizze assicurative previste dall'art. 15.

2. Le penalità di cui all'art. 17 e la risoluzione del rapporto di cui al presente articolo sono adottati a conclusione di una procedura di accertamento eseguita in contraddittorio con il C.A.F.

Art. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.
2. È vietato inoltre cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dal richiedente, in relazione alle attività svolte da ciascun soggetto, ciascuno per le rispettive competenze:

- a. l'Ente presso il quale viene presentata l'istanza;
 - b. il distributore di energia elettrica e/o gas naturale, il gestore del servizio idrico integrato;
 - c. l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con domicilio legale a Roma, Via dei Prefetti, 46.
 - d. l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con sede legale a Milano, Corso di Porta Vittoria 27.
2. Il titolare del trattamento autonomo e correlato è: - Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa, 190; - la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, con sede legale in Roma, Via Cesare Beccaria, 94-96.

3. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della convenzione - le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679 (d'ora in avanti RGPD), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli articoli 15 e seguenti del RGPD.

4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (d'ora in avanti Codice Privacy) e del citato RGPD, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti in occasione della sottoscrizione e stipulazione del contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

6. L'esecuzione delle attività oggetto della convenzione implica un trattamento di dati personali forniti dal richiedente che il C.A.F. si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, il C.A.F. si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato RGPD ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l'Amministrazione comunale.

7. Con la sottoscrizione della convenzione, inoltre, il C.A.F. accetta espressamente di essere nominato – per la durata della convenzione - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD e, per l'effetto, si obbliga a:

a) curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al RGPD - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

b) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni previste dalla convenzione e, comunque, non incompatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il concessionario dovrà preventivamente darne pronta informazione all'Amministrazione comunale;

c) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

d) verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al RGPD, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

e) **garantire, tramite autocertificazione, da fornire all'Amministrazione, con cadenza annuale,** che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal RGPD anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;

f) consentire all'Amministrazione comunale eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, assicurando alla stessa a tal fine piena collaborazione;

g) fornire all'Amministrazione comunale, laddove richiesto, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito delle attività svolte alle disposizioni del RGPD;

h) informare l'Amministrazione comunale di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui al RGPD dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste;

i) conservare direttamente, per ogni eventuale evenienza e per conto dell'Amministrazione comunale, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che l'Amministrazione si riserva di richiedere.

j) autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Monte Sant'Angelo dei nominativi e dei recapiti dei referenti del C.A.F. e comunicati dal medesimo.

Art. 21 RAPPORTI CON GLI ORGANI D'INFORMAZIONE

1. E' fatto divieto al C.A.F. di fornire agli organi di informazione (stampa, radio, TV, etc.) qualsiasi notizia attinente il servizio svolto, se non previa autorizzazione scritta rilasciata dal COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO.

Art. 22 CONTROVERSIE

1. Il Foro di Monte Sant'Angelo è competente a dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione della presente attività di collaborazione e che non si fossero potute definire in via breve fra le parti.

Art. 23 SPESE

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto saranno a carico del C.A.F., salvo diversa previsione di Legge.

Art. 24 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme del Codice Civile.

Le parti danno atto che la presente convenzione si compone di n. 24 articoli, oltre alle sottoscrizioni che seguono.

MONTE SANT'ANGELO,

Per il Comune di Monte Sant'Angelo

Per il Centro di Assistenza Fiscale